

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 79/2001 della Commissione del 16 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** 3
- Regolamento (CE) n. 81/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 2001 (secondo periodo) 23

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/47/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, concernente l'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Fiat Auto presso lo stabilimento Mirafiori Carrozzeria ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2450]** 24

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000)** 34

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,3
	204	42,6
	624	165,6
	999	103,2
0707 00 05	052	101,1
	624	208,9
	628	142,5
	999	150,8
0709 90 70	052	102,5
	204	107,0
	999	104,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,7
	204	52,2
	212	48,4
	220	41,9
	999	47,6
0805 20 10	052	47,4
	204	90,0
	624	63,6
	999	67,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,7
	204	78,5
	624	75,9
	999	73,7
0805 30 10	052	56,4
	600	66,6
	999	61,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	83,3
	060	38,4
	400	85,3
	404	83,4
	720	121,4
	728	73,8
	999	80,9
0808 20 50	052	189,0
	400	89,0
	720	57,9
	999	112,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2001**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad essa le informazioni necessarie.
- (2) La Commissione deve essere in grado di controllare l'attività delle organizzazioni di produttori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l'applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto.
- (3) I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 104/2000 comportano la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni ben definite e ad intervalli regolari.
- (4) Nell'ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento.
- (5) Occorre pertanto semplificare, armonizzare e completare i dati precedentemente raccolti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 843/95 ⁽³⁾. È quindi necessario introdurre un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 2210/93.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

CAPO I**Comunicazioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori***Articolo 1*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, entro due mesi dalla data della decisione adottata.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II**Prezzi e interventi***Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, entro i due mesi successivi all'inizio di ogni campagna di pesca.

Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli Stati membri alla Commissione.

Tali informazioni nonché il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella I dell'allegato VIII del presente regolamento entro le sette settimane successive al trimestre di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.⁽²⁾ GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.⁽³⁾ GU L 85 del 19.4.1995, pag. 13.

In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione ⁽¹⁾, entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria

da ogni organizzazione di produttori nonché il valore dei quantitativi consegnati durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzino di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell'ambito della politica comune della pesca (sistema FIDES II).

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2210/93 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.

ALLEGATO I

Informazioni relative alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori

Numero di registrazione	Designazione del campo	Tipo	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-PO
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Data di invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
4	Tipo di messaggio	<TYP>	Testo	3	INS = nuovo MOD = modifica DEL = ritiro riconoscimento
5	Numero dell'OP o dell'associazione di OP	<NOP>	Testo	7	Solamente in caso di messaggio del tipo «MOD» oppure «DEL»
6	Denominazione	<NOM>	Testo		
7	Abbreviazione ufficiale	<ABB>			Se esiste
8	Numero nazionale	<NID>			Se esiste
9	Zona di competenza	<ARE>	Testo		
10	Attività	<ACT>	Testo	6	Tab. 10
11	Data di creazione	<DCE>	YYYYMMDD		
12	Data degli statuti	<DST>	YYYYMMDD		
13	Data di concessione del riconoscimento	<DRE>	YYYYMMDD		
14	Data del ritiro del riconoscimento	<DRA>	YYYYMMDD		Solamente in caso di messaggio del tipo «DEL»
15	Indirizzo 1	<ADR1>	Testo		
16	Indirizzo 2	<ADR2>	Testo		
17	Indirizzo 3	<ADR3>			
18	Codice postale	<CPO>	Testo		
19	Località	<LOC>	Testo		
20	Numero di telefono 1	<TEL1>	Testo		+ nn(nn)nnn.nnn.nnn
21	Numero di telefono 2	<TEL2>	Testo		+ nn(nn)nnn.nnn.nnn
22	Numero di fax	<FAX>	Testo		+ nn(nn)nnn.nnn.nnn
23	E-mail	<MEL>	Testo		
24	Indirizzo del sito Web	<WEB>	Testo		
25 e successivi	Numero dell'OP aderente	<ADH>	Testo		In caso di associazioni di OP, elenco delle OP aderenti

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro applicati dalle organizzazioni di produttori

Da inviare due mesi dopo l'inizio della campagna di pesca

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-PO-WP
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	Y	1	Y = anno
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	8	PPP = sequenza YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Codice di identificazione dell'OP	<DAT>	Testo	7	CCC-999
	Codice specie		Testo	3	Tab. 7
	Codice conservazione		Testo	3	Tab. 4
	Codice presentazione		Testo	2	Tab. 3
	Codice freschezza		Testo	2	Tab. 5
	Codice taglia		Testo	3	Tab. 2
	Prezzo di ritiro		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8, per 1 000 kg
	Regione d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale		Testo		Tab. 8

ALLEGATO III

Prodotti di cui all'allegato I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Invio trimestrale

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-FRESH
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	Q o C	1	Q = trimestre C = crisi
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	8	PPP = sequenza da 1 a 4 per trimestre da 1 a 24 per quindicina YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Codice NUTS regione di sbarco	<DAT>	Testo	7	Tab. 1
	Codice specie		Testo	3	Tab. 7
	Codice conservazione		Testo	3	Tab. 4
	Codice presentazione		Testo	2	Tab. 3
	Codice freschezza		Testo	2	Tab. 5
	Codice taglia		Testo	3	Tab. 2
	Valore dei quantitativi venduti		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Quantitativi venduti		Numero intero		kg
	Quantitativi ritirati a prezzo comunitario		Numero intero		kg
	Quantitativi ritirati al prezzo autonomo		Numero intero		kg
	Quantitativi riportati		Numero intero		kg

ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

Invio trimestrale

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-STD-VAL
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	Q	1	Q = trimestre
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	8	PPP = sequenza da 1 a 4 YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Codice specie	<DAT>	Testo	3	Tab. 7
	Codice destinazione		Testo	6	Tab. 9
	Valore dei quantitativi venduti o ceduti		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 Il valore «0» consentito per i quantitativi ceduti.
	Quantitativi venduti o ceduti		Numero intero		kg

ALLEGATO V

Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 (Invio trimestrale)

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-FROZEN
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	Q	1	Q = trimestre
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	8	PPP = sequenza da 1 a 4 YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Codice NUTS regione di sbarco	<DAT>	Testo	7	Tab. 1
	Codice specie	<DAT>	Testo	3	Tab. 7
	Codice conservazione		Testo	3	Tab. 4
	Codice presentazione		Testo	2	Tab. 3
	Codice freschezza		Testo	2	Tab. 5
	Codice taglia		Testo	3	Tab. 2
	Valore dei quantitativi venduti		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Quantità vendute prima dall'ammasso		Numero intero		kg
	Quantità entrate in magazzino		Numero intero		kg
	Quantità uscite dal magazzino		Numero intero		kg

ALLEGATO VI

Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: mensile

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-TUNA
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	M	1	M = mensile
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	7	PPP = sequenza da 1 a 12 YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Organizzazione di produttori	<DAT>	Testo	7	CCC-999
	Codice specie		Testo	3	Tab. 7
	Codice conservazione		Testo	3	Tab. 4
	Codice presentazione		Testo	2	Tab. 3
	Codice taglia		Testo	3	Tab. 2
	Valore dei quantitativi venduti e consegnati all'industria		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Quantitativi venduti e consegnati all'industria		Numero intero		kg

ALLEGATO VII

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: annua

Numero di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1	Identificazione del messaggio	<REQUEST.NAME>	Testo		MK-TECH
2	Stato membro	<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>	Testo	3	Tab. 1
3	Numero progressivo dell'invio	<LOT>	Numerico	4	Numero progressivo attribuito dallo Stato membro
4	Tipo di messaggio	<MTYP>		19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	Data dell'invio	<DSE>	YYYYMMDD	8	
6	Periodicità	<PTYP>	Y	1	Y = anno
7	Identificazione del periodo	<IDP>	PPP/YYYY	7	PPP = 1 YYYY = anno
8	Moneta utilizzata	<MON>	Testo	3	Tab. 6
9 e successivi	Codice specie	<DAT>	Testo	3	1AB = prodotto allegato I, AB 1C = prodotto allegato I, C 2 = prodotto allegato II
	Codice conservazione		Testo	2	Tab. 11
	Costo della manodopera		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Costi energetici		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Costi di trasporto		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8
	Altri costi (condizionamento, marinatura, imballaggio diretto, ecc.)		Numero intero		Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

ALLEGATO VIII

TABELLA 1

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»	
BEL	Belgique-België		
BE1		Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
BE21		Antwerpen	
BE22		Limburg	
BE23		Oost-Vlaanderen	
BE24		Vlaams-Brabant	
BE25		West-Vlaanderen	
BE31		Brabant Wallon	
BE32		Hainaut	
BE33		Liège	
BE34		Luxembourg	
BE35		Namur	
DNK		Danmark	
DK001			Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
DK002			Københavns Amt
DK003	Frederiksborg Amt		
DK004	Roskilde Amt		
DK005	Vestsjællands Amt		
DK006	Storstrøms Amt		
DK007	Bornholms Amt		
DK008	Fyns Amt		
DK009	Sønderjyllands Amt		
DK00A	Ribe Amt		
DK00B	Vejle Amt		
DK00C	Ringkøbing Amt		
DK00D	Århus Amt		
DK00E	Viborg Amt		
DK00F	Nordjyllands Amt		
DEU	Deutschland		
DE11		Stuttgart	
DE12		Karlsruhe	
DE13		Freiburg	
DE14		Tübingen	
DE21		Oberbayern	
DE22		Niederbayern	
DE23		Oberpfalz	
DE24		Oberfranken	
DE25		Mittelfranken	
DE26		Unterfranken	
DE27		Schwaben	
DE3		Berlin	
DE4		Brandenburg	
DE5		Bremen	
DE6		Hamburg	
DE71		Darmstadt	

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»
DE72		Gießen
DE73		Kassel
DE8		Mecklenburg-Vorpommern
DE91		Braunschweig
DE92		Hannover
DE93		Lüneburg
DE94		Weser-Ems
DEA1		Düsseldorf
DEA2		Köln
DEA3		Münster
DEA4		Detmold
DEA5		Arnsberg
DEB1		Koblenz
DEB2		Trier
DEB3		Rheinhessen-Pfalz
DEC		Saarland
DED1		Chemnitz
DED2		Dresden
DED3		Leipzig
DEE1		Dessau
DEE2		Halle
DEE3		Magdeburg
DEF		Schleswig-Holstein
DEG		Thüringen
GRC	Ellada	
GR11		Anatoliki Makedonia, Thraki
GR12		Kentriki Makedonia
GR13		Dytiki Makedonia
GR14		Thessalia
GR21		Ipeiros
GR22		Ionia Nisia
GR23		Dytiki Ellada
GR24		Sterea Ellada
GR25		Peloponnisos
GR3		Attiki
GR41		Voreio Aigaio
GR42		Notio Aigaio
GR43		Kriti
ESP	España	
ES11		Galicia
ES12		Asturias
ES13		Cantabria
ES21		País Vasco
ES22		Navarra
ES23		La Rioja
ES24		Aragón
ES3		Madrid
ES41		Castilla-León
ES42		Castilla-La Mancha

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»
ES43		Extremadura
ES51		Cataluña
ES52		Comunidad Valenciana
ES53		Baleares
ES61		Andalucía
ES62		Murcia
ES63		Ceuta y Melilla
ES7		Canarias
FRA	France	
FR1		Île-de-France
FR21		Champagne-Ardenne
FR22		Picardie
FR23		Haute-Normandie
FR24		Centre
FR25		Basse-Normandie
FR26		Bourgogne
FR3		Nord-Pas-de-Calais
FR41		Lorraine
FR42		Alsace
FR43		Franche-Comté
FR51		Pays-de-la-Loire
FR521		Côtes-d'Armor
FR522		Finistère
FR523		Ille-et-Vilaine
FR524		Morbihan
FR53		Poitou-Charentes
FR61		Aquitaine
FR62		Midi-Pyrénées
FR63		Limousin
FR71		Rhône-Alpes
FR72		Auvergne
FR81		Languedoc-Roussillon
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR83		Corse
FR91		Guadeloupe
FR92		Martinique
FR93		Guyane
FR94		Réunion
IRL	Ireland	
IE011		Border
IE012		Midland
IE013		West
IE021		Dublin
IE022		Mid-east
IE023		Mid-west
IE024		South-east (IRL)
IE025		South-west (IRL)

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»
ITA	Italia	
IT11		Piemonte
IT12		Valle d'Aosta
IT13		Liguria
IT2		Lombardia
IT31		Trentino-Alto Adige
IT32		Veneto
IT33		Friuli-Venezia Giulia
IT4		Emilia-Romagna
IT51		Toscana
IT52		Umbria
IT53		Marche
IT6		Lazio
IT71		Abruzzo
IT72		Molise
IT8		Campania
IT91		Puglia
IT92		Basilicata
IT93		Calabria
ITA		Sicilia
ITB		Sardegna
LUX		Luxembourg (Grand-Duché)
NL11	Nederland	Groningen
NL12		Friesland
NL13		Drenthe
NL21		Overijssel
NL22		Gelderland
NL23		Flevoland
NL31		Utrecht
NL32		Noord-Holland
NL33		Zuid-Holland
NL34		Zeeland
NL41		Noord-Brabant
NL42		Limburg
AUT	Österreich	
AT11		Burgenland
AT12		Niederösterreich
AT13		Wien
AT21		Kärnten
AT22		Steiermark
AT31		Oberösterreich
AT32		Salzburg
AT33		Tirol
AT34		Vorarlberg
PRT	Portugal	
PT11		Norte
PT12		Centro (P)
PT13		Lisboa e Vale do Tejo
PT14		Alentejo

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»
PT15		Algarve
PT2		Açores
PT3		Madeira
SWE	Suomi/Finland	
FI13		Itä-Suomi
FI14		Väli-Suomi
FI15		Pohjois-Suomi
FI16		Uusimaa (Suuralue)
FI17		Etelä-Suomi
FI2		Åland
SWE	Sverige	
SE01		Stockholm
SE02		Östra Mellansverige
SE04		Sydsverige
SE06		Norra Mellansverige
SE07		Mellersta Norrland
SE08		Övre Norrland
SE09		Småland med Öarna
SE0A		Västsverige
GBR	United Kingdom	
UKC1		Tees Valley and Durham
UKC2		Northumberland and Tyne and Wear
UKD1		Cumbria
UKD2		Cheshire
UKD3		Greater Manchester
UKD4		Lancashire
UKD5		Merseyside
UKE1		East Riding and North Lincolnshire
UKE2		North Yorkshire
UKE3		South Yorkshire
UKE4		West Yorkshire
UKF1		Derbyshire and Nottinghamshire
UKF2		Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
UKF3		Lincolnshire
UKG1		Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
UKG2		Shropshire and Staffordshire
UKG3		West Midlands
UKH1		East Anglia
UKH2		Bedfordshire, Hertfordshire
UKH3		Essex
UKI1		Inner London
UKI2		Outer London
UKJ1		Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
UKJ2		Surrey, East and West Sussex
UKJ3		Hampshire and Isle of Wight
UKJ4		Kent

Codici NUTS «ISO-A3»	Paese	Denominazione «NUTS»
UKK1		Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset
UKK2		Dorset and Somerset
UKK3		Cornwall and Isles of Scilly
UKK4		Devon
UKL1		West Wales and the Valleys
UKL2		East Wales
UKM1101		Aberdeen City
UKM1102		Aberdeenshire
UKM1103		North-East Moray
UKM2		Eastern Scotland
UKM3		South-Western Scotland
UKM41		Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty
UKM42		Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey
UKM43		Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands
UKM44		Comhairle Nan Eilan (Western Isles)
UKM45		Orkney Islands
UKM46		Shetland Islands
UKM2		Eastern Scotland
UKM3		South-Western Scotland
UKM4		Highlands and Islands
UKN		Northern Ireland

TABELLA 2

Codici delle taglie

Codice	Denominazione
1	Taglia 1
2	Taglia 2
3	Taglia 3
4	Taglia 4
5	Taglia 5
6	Taglia 6
M10	≤ 10 kg
P10	> 10 kg
M4	≤ 4 kg
M1	≤ 1,1 kg
50	> 1,8 kg
51	≤ 1,8 kg
SO	Non pertinente
M11	< 1,1 kg
M13	< 1,33 kg
B21	≥ 1,1 kg < 2,1 kg
B27	≥ 1,33 kg < 2,7 kg
P21	≥ 2,1 kg
P27	≥ 2,7 kg

TABELLA 3

Codice di presentazione

Codice	Presentazione
1	Interi
12	Decapitati
3	Eviscerati con testa
31	Eviscerati e senza branchie
32	Eviscerati e decapitati
61	Puliti
25	Lati
2	Filetti
62	Eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati
63	Eviscerati e decapitati
21	Con lische «standard»
22	Senza lische
23	Con pelle
24	Senza pelle
51	Tritati in blocchi
5	Pezzi e altre carni
11	Con o senza testa
9	Ammesse tutte le presentazioni salvo interi ed eviscerati con branchie
26	Filetti tritati in blocchi < 4 kg
70	Puliti con testa o interi
71	Ammesse tutte le presentazioni per questa specie
72	Ammesse tutte le presentazioni salvo filetti, pezzi e altre carni
6	Puliti, eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati; eviscerati e decapitati
7	Altre presentazioni
SO	Non pertinente

TABELLA 4

Codice di conservazione

Codice	Conservazione
SO	Non pertinente
V	Vivi
C	Congelati
CU	Cotti in acqua
S	Salati
FC	Freschi o congelati
FR	Freschi o refrigerati
PRE	Preparazione
CSR	Conserva di pesce
F	Freschi
R	Refrigerati

TABELLA 5

Codice di freschezza

Codice	Freschezza
E	Extra
A	A
B	B
V	Vivi
SO	Non pertinente

TABELLA 6

Codici delle «monete»

Codice	Moneta
BEF	Franco belga
DKK	Corona danese
DEM	Marco tedesco
GRD	Dracma
EUR	Euro
PTE	Escudo portoghese
FRF	Franco francese
FIM	Marco finlandese
NLG	Fiorino olandese
IEP	Sterlina irlandese
ITL	Lira italiana
ATS	Scellino
ESP	Peseta spagnola
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina
LUF	Franco lussemburghese

TABELLA 7

Codice	Specie
ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
ALK	<i>Theragra chalcogramma</i>
BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
BIB	<i>Trisopterus luscus</i>
BOG	<i>Boops boops</i>
BRA	<i>Brama</i> spp.
BRB	<i>Spondylisoma cantharus</i>
BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
CDZ	<i>Gadus</i> spp.
COD	<i>Gadus morhua</i>
COE	<i>Conger conger</i>
CRE	<i>Cancer pagurus</i>

Codice	Specie
CSH	<i>Crangon crangon</i>
CTC	<i>Sepia officinalis</i>
CTR	<i>Sepiola rondeleti</i>
DAB	<i>Limanda limanda</i>
DEC	<i>Dentex dentex</i>
DGS	<i>Squalus acanthias</i>
DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>
ENR	<i>Engraulis</i> spp.
FLE	<i>Platichthys flesus</i>
GHL	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>
GRC	<i>Gadus ogac</i>
GUY	<i>Triga</i> spp.
HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HER	<i>Clupea harengus</i>
HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
HKP	<i>Merluccius hubbsi</i>
HKX	<i>Merluccius</i> spp.
ILL	<i>Illex</i> spp.
JAX	<i>Trachurus</i> spp.
LEM	<i>Mircostomus kitt</i>
LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
LNZ	<i>Molva</i> spp.
MAC	<i>Scomber scombrus</i>
MAS	<i>Scomber japonicus</i>
MAZ	<i>Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor</i>
MGS	<i>Mugil</i> spp.
MNZ	<i>Lophius</i> spp.
MUR	<i>Mullus surmuletus</i>
MUT	<i>Mullus barbatus</i>
NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
OCZ	<i>Octopus</i> spp.
PAX	<i>Pagellus</i> spp.
PCO	<i>Gadus macrocephalus</i>
PEN	<i>Penaeus</i> spp.
PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
POC	<i>Boreogadus saida</i>
POK	<i>Pollachius virens</i>
POL	<i>Pollachius pollachius</i>
PRA	<i>Pandalus borealis</i>
RED	<i>Sebastes</i> spp.
ROA	<i>Rossia macrosoma</i>
SCE	<i>Pecten maximus</i>
SCL	<i>Scylliorhinus</i> spp.
SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>
SKA	<i>Raja</i> spp.
SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>
SOO	<i>Solea</i> spp.
SPC	<i>Spicara smaris</i>
SQA	<i>Illex argentinus</i>
SQC	<i>Loligo</i> spp.
SQE	<i>Ommastrephes sagittatus</i>
SQE	<i>Todarodes sagittatus sagittatus</i>

Codice	Specie
SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
SQL	<i>Loligo pealei</i>
SQN	<i>Loligo patagonica</i>
SQO	<i>Loligo opalescens</i>
SQR	<i>Loligo vulgaris</i>
SWO	<i>Xiphias gladius</i>
TUS	<i>Thunnus</i> spp. ed <i>Euthynnus</i> spp. eccetto <i>Thunnus thunnus</i> e <i>T. obesus</i>
WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
WHE	<i>Buccinum undatum</i>
WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
YFT	<i>Thunnus albacares</i>

TABELLA 8

Regioni d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale

Codice	Regione	Descrizione della regione
MADER	Azzorre e Madeira	Le isole Azzorre e l'isola di Madeira
BALNOR	Baltico settentrionale	a nord del parallelo 59° 30' nel Mar Baltico
CANA	Canarie	Le isole Canarie
CORN	Cornovaglia	Le regioni costiere e le isole delle Contee della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito
ECOS	Scozia	Le regioni costiere da Wick sino ad Aberdeen nel nord-est della Scozia
ECOIRL	Scozia e Irlanda del Nord	Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord
ESTECO	Scozia (est)	Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni
ESPATL	Spagna (Atlantico)	Le regioni costiere atlantiche della Spagna (eccetto le isole Canarie)
ESTANG	Est dell'Inghilterra	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di queste regioni. Le regioni costiere della Contea di Down
FRAATL	Francia (Atl., Manica, Nord)	Le regioni costiere francesi dell'Atlantico, della Manica e del Mare del Nord
IRL	Irlanda	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda
NIRL	Irlanda del Nord	Le regioni costiere della Contea di Down (Irlanda del Nord)
PRT	Portogallo	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo
UER	Resto Unione europea	L'Unione europea, eccetto le regioni per le quali è applicato un coefficiente regionale
EU	Unione europea	L'intera Unione europea
WECO	Scozia (ovest)	Le regioni costiere da Troon (a sud-ovest della scozia) fino a Wick (a nord-est la Scozia) e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni
BALSUD	Baltico	A sud del parallelo 59° 30' nel Mar Baltico

TABELLA 9**Utilizzazione dei ritiri**

Codice	Utilizzazione dei ritiri
FMEAL	Essiccazione. Frantumazione o trasformazione in farina (alimentazione animale)
OTHER	Utilizzazione diversa dall'essiccazione. Frantumazione o trasformazione in farina (alimentazione animale)
NOALIM	Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione
DIST	Distribuzione gratuita

TABELLA 10**Tipo di pesca**

Codice	Tipo di pesca
D	Pesca al largo
H	Pesca d'altura
C	Pesca costiera
L	Piccola pesca locale
O	Altri tipi di pesca
A	Acquacoltura

TABELLA 11**Tipo di spese tecniche**

Codice	Tipo di spese tecniche
CO	Congelamento
ST	Magazzinaggio
FL	Filettatura
SL	Salagione — essiccazione
MA	Marinatura
CU	Cottura — pastorizzazione
VV	Conservazione in vivaio

REGOLAMENTO (CE) N. 81/2001 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2001****relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 2001 (secondo periodo)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 2776/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ fissano, per il primo trimestre del 2001, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (2) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso

del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

- (3) È necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, sono rilasciati titoli d'importazione per il primo trimestre del 2001, secondo periodo:

- 1) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo previa applicazione, per l'origine «Panama», del coefficiente di riduzione di 0,4702;
- 2) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per un'origine diversa da quella menzionata al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 45.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

concernente l'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Fiat Auto presso lo stabilimento Mirafiori Carrozzeria

[notificata con il numero C(2000) 2450]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/47/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

L'Italia, tra ottobre e dicembre 1997, ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sei progetti di aiuti di Stato in favore di Fiat Auto SpA, tra cui il caso Fiat Mirafiori Carrozzeria — registrato il 29 ottobre 1997 con il n. N 728/97 — che concerne investimenti in uno stabilimento di assemblaggio di autovetture a Mirafiori (Torino). La Commissione ha inviato alle autorità italiane varie richieste di informazioni complementari nonché numerosi solleciti per raccogliere le informazioni indispensabili al fine di adottare una decisione. Il 23 aprile 1998 si è svolta una riunione in presenza di rappresentanti del governo italiano per valutare le diverse modalità di esame dei casi. Risposte parziali agli interrogativi formulati dalla Commissione sono state infine fornite con lettera del 20 novembre 1998.

La Commissione ha allora informato l'Italia ⁽²⁾ della decisione, del 3 febbraio 1999, di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del progetto di aiuti in causa ed ha ingiunto alle autorità competenti di fornirle, entro il termine di un mese, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutarne la compatibilità. In caso contrario la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Non le è pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

⁽¹⁾ GU C 120 dell'1.5.1999 e GU C 288 del 9.10.1999.

⁽²⁾ Con lettera del 9 marzo 1999 recante riferimento SG(99) D/1742.

⁽³⁾ GU C 120 dell'1.5.1999.

Rappresentanti della Commissione si sono recati a Mirafiori il 24 febbraio 1999 per discutere, tra l'altro, del caso in questione.

Dopo aver chiesto, il 9 aprile 1999, una proroga del termine di risposta fissato, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del 16 aprile 1999, le informazioni che consideravano necessarie per completare l'esame dei fascicoli.

Nuovi esami hanno rafforzato i dubbi iniziali della Commissione in merito al caso Fiat Mirafiori Carrozzeria, in particolare per quanto riguarda la necessità dell'aiuto prospettato. La Commissione ha quindi informato ⁽¹⁾ l'Italia della decisione adottata il 26 maggio 1999, complementare all'avvio del procedimento del 3 febbraio 1999, ed ha ingiunto al governo italiano di fornirle entro un mese tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti in questione. In caso contrario la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.

La decisione della Commissione complementare all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentarle osservazioni. Non le è pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO — MOTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

L'aiuto notificato sarebbe accordato all'impresa Fiat Auto SpA, un'affiliata di Fiat SpA. Il gruppo Fiat è presente nel settore automobilistico tramite tre società: Fiat Auto per le autovetture, IVECO per i veicoli industriali e Magneti Marelli per i componenti.

Fiat Auto possiede stabilimenti in Italia, Polonia, Turchia e America del Sud. Nel 1998 l'impresa ha venduto circa 2,4 milioni di veicoli ⁽³⁾ attraverso le marche Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lancia e Maserati, di cui il 38 % in Italia, il 29 % nel resto dell'Europa e il 33 % negli altri paesi del mondo.

L'investimento notificato, dell'ammontare di 643 miliardi di ITL (332 milioni di EUR), è stato realizzato a Mirafiori (Torino). Nel marzo 1995 all'area di Mirafiori è stato attribuito lo status di zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Il massimale di intensità degli aiuti era allora fissato al 10 % ESN per le grandi imprese e ciò fino al 1999.

Mirafiori Carrozzeria produce diverse autovetture; nel 1994, all'inizio del progetto, 411 800 Uno, Thema, Cromo, Panda e Punto; nel 1999, al termine degli investimenti, 357 800 Punto/Modello 188 ⁽⁴⁾, Marea e Multipla.

Il progetto notificato inizialmente riguardava, dal 1994 al 1999, il miglioramento della gestione e dell'organizzazione del sito in relazione alla produzione di nuove autovetture (Marea, Modello 188 e Multipla). Inoltre, dato che la localizzazione urbana dello stabilimento comportava forti vincoli per la produzione e la logistica, gli investimenti previsti dovevano anche migliorare le condizioni di lavoro, risparmiare energia e rafforzare la protezione dell'ambiente.

Infine, detti investimenti salvaguardavano numerosi posti di lavoro in una zona colpita da declino industriale.

In base al regime denominato «legge 488» del 19 dicembre 1992, già approvato, venivano allora disposti aiuti regionali per un ammontare di 8,7 miliardi di ITL (4 milioni di EUR) in valore attuale. L'intensità dell'aiuto attualizzata era valutata al 2 %.

In seguito, le autorità italiane hanno deciso di modificare i termini della notifica. Infatti, nella loro risposta del 20 novembre 1998 agli ulteriori interrogativi formulati dalla Commissione nel novembre 1997, esse hanno affermato che l'intensità degli aiuti regionali (2,01 %) inizialmente prevista rendeva superflua un'analisi costi/benefici, poiché gli aiuti prospettati potevano essere autorizzati come aiuti a favore di investimenti innovativi. Esse hanno quindi fornito una descrizione degli investimenti a fini innovativi, ammontanti a 51,1 miliardi di ITL in valore nominale (33,7 miliardi attuali), articolata in sei sottoprogetti per i veicoli Multipla e Marea. Nella lettera venivano presentate ma non quantificate altre innovazioni, definite «marginali complementari».

In virtù del regime denominato «legge 488» del 19 dicembre 1992, già approvato, erano allora disposti aiuti all'innovazione per un ammontare, in valore attuale, di 8,13 miliardi di ITL e pari ad un'intensità del 24,1 % ESL.

⁽¹⁾ Con lettera del 14 giugno 1999.

⁽²⁾ GU C 288 del 9.10.1999.

⁽³⁾ Fonte: Fiat facts and figures 1999.

⁽⁴⁾ Che sostituisce la Punto.

La lettera delle autorità italiane del 20 novembre 1998 precisa che il progetto di investimento in causa era mobile in quanto esisteva la prospettiva, vantaggiosa sul piano economico, di ridurre drasticamente la capacità a Mirafiori e di realizzare la maggior parte degli investimenti in Polonia, a Bielsko-Biala. Soltanto la parte del progetto relativa alla «Multipla» sarebbe stata mantenuta nei pressi di Torino, non a Mirafiori, bensì a Rivalta, per un costo equivalente.

Il 3 febbraio 1999, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, giacché le informazioni in suo possesso continuavano a essere incomplete ed erano sorti numerosi dubbi nell'ambito dell'esame della compatibilità dell'aiuto, ossia:

- i) la Commissione non era in grado di pronunciarsi sul carattere innovativo dei singoli casi notificati e si interrogava sulla fissazione della data di riferimento per l'esame delle predette asserite innovazioni nonché sulle conseguenze pratiche di tale fissazione;
- ii) il calcolo dell'intensità di aiuto non era possibile per i sottoprogetti suscettibili di presentare un carattere innovativo;
- iii) l'intensità di aiuto prevista superava considerevolmente il tasso massimo autorizzato dalla Commissione nei casi di aiuto all'investimento a fini innovativi; inoltre, il rischio sostenuto da Fiat Auto non sembrava abbastanza elevato per permettere la concessione di un'intensità di aiuto del 10 %.

Successivamente è emerso che prima del marzo 1995 Mirafiori Carrozzeria non apparteneva ad una zona assistita. Orbene, il progetto era iniziato nel 1994 ed era stato preceduto da studi di fattibilità di localizzazione che sarebbero stati effettuati verso il 1993. Quindi la decisione di investire a Mirafiori sarebbe stata adottata a priori, al più tardi nel 1993/1994, quando lo stabilimento non figurava in zona assistita. La Commissione, in una decisione complementare all'avvio del procedimento, ha espresso seri dubbi sul fatto che l'investitore avesse potuto prendere in considerazione, ai fini del finanziamento del progetto in questione, la prospettiva di ottenere aiuti regionali. Pertanto, l'aiuto non sarebbe stato necessario alla realizzazione degli investimenti in causa a Mirafiori.

Inoltre, sia nella decisione di avvio del procedimento che nella decisione complementare, la Commissione ha ingiunto all'Italia di comunicarle entro il termine di un mese tutti i dati necessari per valutare la compatibilità delle misure in esame. In caso contrario, la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

Dopo aver richiesto, il 9 aprile 1999, una proroga per mettere a punto la risposta all'avvio del procedimento del 3 febbraio 1999, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del 16 aprile 1999, informazioni complementari ai fini dell'esame del caso Mirafiori Carrozzeria.

Innanzitutto, il governo italiano insiste sul profondo divario esistente, a suo avviso, tra la realtà economica della decisione di ubicazione del progetto e l'esame svolto dalla Commissione, in particolare in merito alla mobilità e all'elaborazione dell'analisi costi/benefici. Le osservazioni fatte a questo proposito esulano dall'ambito del caso Mirafiori Carrozzeria e si estendono ai sei casi Fiat succitati.

Per quanto riguarda gli stabilimenti di assemblaggio ⁽¹⁾, l'Italia osserva che Fiat ha effettivamente sviluppato un programma coerente di investimenti nel periodo 1993-98, fondato essenzialmente su un'alternativa: la realizzazione degli investimenti in questione favorisce sia gli stabilimenti italiani che quelli polacchi (massimizzando i trasferimenti di attività verso Tichy e Bielsko-Biala). I diagrammi allegati alla lettera del 16 aprile 1999 illustrano le attribuzioni di capacità per stabilimento, in funzione dell'ipotesi adottata. Varie analisi, compiute da Fiat, hanno dimostrato che la redditività di un'eventuale installazione di capacità di produzione in Polonia per i veicoli dei segmenti B, C e D, per le marche Fiat e Alfa Romeo, sarebbe stata più elevata dell'opzione infine prescelta da Fiat e che limita la produzione polacca unicamente al segmento A. A fabbisogni di investimento identici o leggermente più elevati, questa maggiore redditività sarebbe derivata, oltre che da costi ridotti di manodopera e di trasporto verso i paesi di destinazione ⁽²⁾, anche dai componenti, in quanto la rete di fornitori locali di Fiat, già ben organizzata, si sarebbe sviluppata ulteriormente.

⁽¹⁾ Cassino, Mirafiori Carrozzeria, Pomigliano e Rivalta nell'ambito della presente decisione.

⁽²⁾ Si tratta dei mercati dell'Europa centrale (Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, ...) e dell'Europa dell'est.

L'Italia precisa che Fiat avrebbe potuto operare la riduzione di personale, resa necessaria dai trasferimenti di produzione verso la Polonia, grazie agli effetti di turn-over, in particolare ai pensionamenti non sostituiti che sarebbero stati numerosi, vista la piramide di età del personale degli stabilimenti del gruppo. Invece, una conseguenza considerata come negativa, anche da Fiat, sarebbe stato il calo dell'occupazione in Italia, in regioni in declino industriale o nel Sud del paese.

Gli aiuti regionali prospettati inizialmente non sono sufficienti per compensare il sovraccosto della decisione di localizzare gli investimenti in Italia, ma hanno certamente costituito un incentivo rispetto alla decisione finale.

Il governo italiano ritiene pertanto che i progetti di Cassino, Mirafiori Carrozzeria, Pomigliano e Rivalta siano mobili.

Per quanto riguarda il progetto Mirafiori Carrozzeria, la mobilità si deduce dalle spiegazioni generali precedenti. L'Italia aggiunge che, nel quadro della relazione molto forte che unisce gli stabilimenti di Rivalta e di Mirafiori creando un insieme altamente integrato denominato da Fiat il «comprensorio di Rivalta-Mirafiori», la scelta effettiva cui Fiat è stata costretta consisteva, per il solo modello «Marea», i) nell'attribuire 400 vetture/giorno a Mirafiori e 200 vetture/giorno a Rivalta, oppure ii) nell'attribuire 300 vetture/giorno a Mirafiori e un equivalente ⁽¹⁾ di 300 vetture/giorno a Bielsko-Biala. Non è stata fornita alcuna informazione supplementare concernente la mobilità della Punto/Modello 188 e della Multipla.

In secondo luogo, la legge 488/92 non ha permesso per i sei casi in esame la concessione di aiuti ad un unico programma trasversale, ma ha imposto la separazione delle domande di sovvenzione. Poiché i bandi di gara che servono a determinare i progetti idonei a ricevere un aiuto interessavano sei siti, la Fiat ha presentato sei domande distinte di aiuto. Successivamente, i sei casi sono stati notificati alla Commissione separatamente. Un'altra difficoltà, nell'esame dei sei casi, è derivata dal fatto che la notifica dei progetti è stata effettuata in due momenti distinti, la prima nell'ottobre 1997 e quindi nel dicembre 1997. Ciò ha indotto la Commissione ad imporre l'applicazione di due discipline diverse in materia di aiuti all'industria automobilistica. La prima disciplina stabilisce che il sito di raffronto nell'analisi costi/benefici sia localizzato in una regione non assistita della Comunità; la seconda permette di utilizzare un sito di riferimento ubicato nel SEE o nei PECO.

Questo duplice dicotomia, artificiosa, non rispetta la realtà economica degli investimenti. Essa ignora l'interdipendenza produttiva dei siti e le sinergie che ne derivano. Le autorità italiane ritengono quindi che è molto difficile applicare separatamente le due metodologie di analisi costi/benefici, quali richieste dalla Commissione, giacché ciò non rispecchia l'aspetto integrato del programma di investimenti e dei calcoli finanziari ad essi inerenti. Le analisi costi/benefici avrebbero dovuto essere esaminate globalmente dalla Commissione.

La lettera del 16 aprile 1999 fornisce dati dettagliati che potrebbero servire di base all'ACB per gli stabilimenti Mirafiori Carrozzeria, Rivalta, Cassino e Pomigliano rispetto a Bielsko-Biala, in un contesto di ripartizione ottimale della produzione tra l'Italia e la Polonia. Più specificamente, sulla base dell'ipotesi di mobilità testé spiegata viene effettuato un raffronto dei costi dei progetti a Mirafiori Carrozzeria e in Polonia. Gli investimenti ammontanti complessivamente a 643 miliardi di ITL sono realizzati secondo il calendario seguente:

(in miliardi di ITL)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale
Investimenti mobili	11	51	46	45	73	4	230
Investimenti non mobili	0	95	60	50	190	18	413
Totale	11	146	106	95	263	22	643

In terzo luogo, le autorità italiane precisano che gli investimenti in esame possono anche essere suddivisi in due altre categorie:

- i) gli investimenti a carattere innovativo, ammontanti, in valore nominale, a 80 miliardi di ITL; e
- ii) gli investimenti tecnologici, ammissibili agli aiuti regionali, ammontanti, in valore nominale, a 563 miliardi di ITL.

⁽¹⁾ Si tratta di fatto di 280 vetture/giorno in Polonia giacché il numero di giorni di lavoro ivi è più elevato che in Italia.

In merito agli investimenti innovativi, sono quindi stabilite tre sottocategorie e precisate intensità di aiuto in funzione del grado di innovazione:

(in miliardi di ITL)

Oggetto	Ammontare	Intensità d'aiuto
Produzione di profilati a sezione variabile	19	10 %
Processo Multipla	50	10 %
Innovazioni varie	11	5 %
Totale	80	9,3 %

Il governo italiano osserva che la data di riferimento per la valutazione del carattere innovativo dei progetti «profilati a sezione variabile» e «Multipla» deve essere il 1995, in coincidenza con l'inizio degli investimenti in causa.

Era la prima volta che questi progetti venivano realizzati in Europa da un costruttore automobilistico, con il sostegno di un fornitore di componenti (EMARC).

Per quanto riguarda gli investimenti tecnologici, l'Italia rileva che l'intensità di aiuto regionale proposto, a complemento degli aiuti agli investimenti innovativi, sarebbe soltanto dell'1 % ossia il 10 % del massimale regionale del 10 %. Pertanto non sarebbe necessaria alcuna analisi costi/benefici.

Gli aiuti notificati sarebbero quindi i seguenti:

(in miliardi di ITL)

	Importo ammissibile	Intensità d'aiuto	Importo di aiuto
Aiuto agli investimenti a fini innovativi	80	9,3 %	7,45
Aiuti regionali	563	1 %	5,63
Totale			13,08

In quarto luogo, l'Italia fa presente in maniera generale le condizioni specifiche di applicazione della legge 488/92, in particolare per quanto riguarda le condizioni di retroattività ai fini dell'ammissibilità degli investimenti.

In risposta alla decisione complementare a quella di avvio del procedimento adottata dalla Commissione il 26 maggio 1999, l'Italia, in data 20 luglio 1999, ha inviato una lettera che illustra dettagliatamente due elementi principali: l'iter di approvazione del nuovo regime di aiuti e il nesso con l'attuazione degli aiuti in questione, oltre al rispetto dei requisiti formali nella domanda di aiuto.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Le misure notificate in favore di Fiat Auto soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Infatti esse sarebbero finanziate dallo Stato mediante risorse di Stato. Inoltre, giacché rappresentano una parte non trascurabile del finanziamento del progetto, minacciano di falsare la concorrenza nell'Unione, favorendo Fiat Auto rispetto ad altre imprese che non ricevono aiuti. Infine, il mercato delle autovetture è caratterizzato da notevoli scambi intercomunitari.

Gli aiuti in causa, che sarebbero concessi in virtù del regime denominato «legge 488/92», già approvato, sono destinati ad un'impresa che esercita la sua attività nel campo della fabbricazione e del montaggio di autovetture. Pertanto i progetti di aiuto devono essere esaminati secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica in vigore. Il governo italiano ha notificato il caso il 28 ottobre

1997. La notifica è stata registrata presso la Commissione il 29 ottobre 1997. La disciplina da applicare è quindi quella pubblicata nella GU C 123 del 18 maggio 1989 ⁽¹⁾, come conferma il testo della disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Quest'ultima stabilisce infatti che i casi notificati prima del 1° novembre 1997 e sulla cui compatibilità la Commissione non si è ancora pronunciata e per i quali è stato avviato, prima di tale data, il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, saranno esaminati in base alla disciplina precedente, entrata in vigore il 1° gennaio 1996 per la durata di due anni. Tale valutazione non è stata contestata dall'Italia nell'ambito del procedimento.

La Commissione rileva quindi che gli aiuti sarebbero erogati nel quadro di un regime approvato e che il costo del progetto è superiore a 17 milioni di EUR. Le autorità italiane hanno pertanto rispettato l'obbligo di notifica del progetto. Tuttavia la Commissione deplora il lungo ritardo intercorso tra la firma, in data 20 novembre 1996, del decreto ministeriale che dispone la concessione dell'aiuto in causa e la data della notifica ufficiale, a fine ottobre 1997.

L'articolo 87, paragrafo 2 enuncia talune forme di aiuti compatibili con il trattato. Tenuto conto della natura e dello scopo dell'aiuto nonché della localizzazione geografica degli investimenti, le lettere a), b) e c) non sono applicabili al progetto in questione. L'articolo 87, paragrafo 3, elenca gli aiuti che possono essere compatibili con il mercato comune. La loro compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità nel suo insieme e non in un ambito puramente nazionale. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto del principio enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato, le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, devono essere interpretate in maniera restrittiva. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), l'aiuto in causa manifestamente non è destinato ad un progetto di interesse comune né ad un progetto atto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana, né serve a promuovere la cultura e a conservare il patrimonio. Quanto alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), soltanto la lettera c) potrebbe risultare pertinente in quanto l'area di Mirafiori è stata assistita in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ma mai in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Per pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti regionali prospettati con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione verifica quindi se siano rispettate le condizioni enunciate dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

La Commissione accerta che gli aiuti accordati siano proporzionati alla gravità dei problemi che mirano a risolvere e necessari alla realizzazione del progetto. Il simultaneo rispetto di questi due criteri di proporzionalità e di necessità ⁽²⁾ è indispensabile per l'autorizzazione di un aiuto di Stato da parte della Commissione.

In questo contesto generale occorre analizzare successivamente i progetti di aiuto regionale e di aiuto agli investimenti a fini innovativi.

L'aiuto regionale

Se, di solito, la proporzionalità degli aiuti regionali viene valutata ricorrendo a un'analisi costi/benefici, nel caso in oggetto la Commissione potrà essenzialmente limitare l'esame al rispetto unicamente del criterio di necessità.

Innanzitutto, la Commissione, nell'avviare il procedimento, ha osservato che una situazione particolare aveva portato all'autorizzazione in Italia del regime denominato «Legge 488/92». In seguito, dalle decisioni della Commissione risalenti al 18 novembre 1997 ⁽³⁾, 30 settembre 1998 ⁽⁴⁾ e 7 aprile 1998 ⁽⁵⁾, risulta che circostanze molto specifiche inerenti l'attuazione della legge 488/92 possono spiegare i lunghi intervalli di tempo intercorsi tra il lancio del progetto, l'inizio della produzione in serie dei veicoli oggetto del progetto, la domanda di aiuto nel 1996 e la notifica nell'ottobre 1997. Tuttavia, l'esame della necessità dell'aiuto ai fini dell'ubicazione del progetto a Mirafiori non può limitarsi a quest'unica analisi; la Commissione deve, tra l'altro, accertarsi che sia stato effettivamente preso in considerazione l'aiuto regionale nelle analisi compiute in vista della selezione, da parte di Fiat, del sito di Mirafiori, in particolare lo studio di localizzazione.

⁽¹⁾ Modificata secondo la GU L 231 del 3.9.1994 e la GU C 284 del 28.10.1995.

⁽²⁾ Cfr. a questo proposito la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris, Racc. pag. 2671, punto 17 delle motivazioni.

⁽³⁾ GU C 70 del 6.3.1998, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 409 del 30.12.1998, pag. 7 e GU C 384 del 12.12.1998, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU C 240 del 31.7.1998, pag. 3.

Inoltre la Commissione deve controllare se le prove fornite dall'Italia a sostegno delle sue affermazioni siano sufficienti, nel contesto di una interpretazione restrittiva delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3 e delle ingiunzioni di fornire informazioni del 3 febbraio 1999 e del 26 maggio 1999.

La lettera delle autorità italiane del 16 aprile 1999 precisa che il programma relativo alle autovetture Marea, Multipla e (nuova) Punto è iniziato il 31 maggio 1994. Inoltre, dalle informazioni in possesso della Commissione, risulta che le attività di «spending» di questo programma globale sono iniziate nel maggio 1994 e che le pre-serie del modello Marea (l'unico veicolo interessato da una asserita mobilità e dunque l'unico veicolo per il quale potrebbe essere autorizzato un aiuto regionale) sono iniziate nell'agosto 1995.

La lettera delle autorità italiane del 20 luglio 1999 precisa che gli ordini dei macchinari sono stati passati in marzo/aprile 1994 e che le prime consegne hanno avuto luogo nel corso del secondo semestre 1994. Inoltre è confermato che l'eventuale studio di localizzazione che avrebbe indotto Fiat a scegliere Mirafiori sarebbe stato effettuato nel 1993 e nel 1994.

La Commissione rileva quindi che Mirafiori non apparteneva a una zona assistita fino al marzo 1995, data in cui l'area di Mirafiori è stata definita area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, come ribadito nella lettera del 20 luglio 1999, l'Italia ha presentato una prima proposta di aree da definire aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soltanto nel settembre 1994.

La Commissione conclude quindi che la decisione di investimento per il programma Marea-Multipla-nuova Punto è stata adottata ad una data in cui lo stabilimento di Mirafiori non risultava in area assistita.

Né il fatto che Mirafiori sia ubicata in un'area obiettivo 2 né l'asserita prospettiva di trasferire i macchinari da un sito all'altro nel corso delle prime fasi del progetto modificano tale valutazione.

L'inizio delle pre-serie della Marea, risalente al 1995 secondo i dati forniti al governo italiano, conferma inoltre che una parte notevole degli investimenti necessari alla produzione della Marea erano stati realizzati prima della decisione relativa alla definizione di area assistita. La Commissione non ha comunque ricevuto alcuna informazione sulla separazione degli investimenti per tipo di veicolo.

Di conseguenza risulta estremamente dubbio che Fiat abbia effettivamente preso in considerazione la prospettiva di ottenere un aiuto regionale ai fini del finanziamento del suo progetto a Mirafiori. Del resto, le autorità italiane non hanno mai fornito elementi di prova atti a permettere di fugare tale dubbio.

Anche ammettendo che avesse incluso nel suo ragionamento la prospettiva di fruire di un aiuto regionale, l'impresa accettava implicitamente il rischio di non beneficiarne giacché in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica occorreva la decisione preliminare di autorizzazione della Commissione.

Inoltre, allorché Fiat ha deciso di effettuare l'investimento ed ha quindi tenuto conto di un eventuale aiuto di Stato ai fini del finanziamento del progetto a Mirafiori, la prassi della Commissione esige una ACB basata sul raffronto fra lo stabilimento regionale e un sito alternativo ubicato in una regione non assistita della Comunità in cui molto verosimilmente Fiat avrebbe realizzato l'investimento in questione. Sia l'Italia che Fiat erano entrambe al corrente, all'epoca, di tale metodologia in quanto avevano già avuto occasione di trattare il caso Fiat Mezzogiorno ⁽¹⁾. La Commissione non dispone di informazioni sulla scelta del sito di raffronto, ma l'alternativa più probabile sarebbe consistita in uno stabilimento situato nel centro-nord dell'Italia. L'esperienza della Commissione mostra che una ACB elaborata in base a tale ipotesi avrebbe reso difficile, per non dire impossibile, evidenziare svantaggi per Mirafiori e, di conseguenza, autorizzare un aiuto regionale. Ancora una volta le autorità italiane non hanno fornito la prova che Fiat abbia effettivamente preso in considerazione un aiuto regionale nella sua decisione di realizzare l'investimento a Mirafiori.

Per inciso la Commissione osserva che il ricorso a uno stabilimento alternativo in Polonia (Bielsko-Biala), come auspica l'Italia nel caso di specie, è divenuto possibile soltanto con l'entrata in vigore, nel gennaio 1998, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, ossia quattro anni dopo la decisione di investimento di Fiat.

⁽¹⁾ GU C 37 dell'11.2.1993, pag. 15.

Infine, la Commissione ritiene che uno Stato membro e un'impresa non possono legittimamente contare sulla prospettiva che una determinata regione sia definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in tal senso.

Per tale motivo la Commissione conclude che il governo italiano non ha dimostrato che Fiat ha effettivamente preso in considerazione la concessione di un aiuto regionale quale criterio necessario ai fini della scelta del sito di Mirafiori. L'aiuto regionale notificato non è dunque necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ossia, nella fattispecie, per agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche.

In secondo luogo, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, la prassi della Commissione in base alla disciplina in vigore consiste nel verificare che la società beneficiaria dell'aiuto possieda un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto o di parti (o parti) del progetto stesso. Se infatti, in seno al gruppo, nessun altro sito industriale, nuovo o preesistente, potesse accogliere l'investimento in questione, l'impresa sarebbe obbligata a realizzare il proprio progetto nell'unico stabilimento possibile, anche in assenza di aiuti.

Le informazioni fornite dall'Italia a questo riguardo, malgrado le ingiunzioni di informazioni, continuano ad essere insufficienti. Alla Commissione è stata fornita soltanto una breve spiegazione in cui si afferma che la scelta di Fiat è stata effettuata tra gli stabilimenti di Fiat Auto in Polonia e il polo di attività Rivalta/Mirafiori e si rileva che la soluzione polacca presentava numerosi vantaggi rispetto all'Italia, in particolare in termini di costo di manodopera.

La Commissione ritiene che al momento della decisione di investire, verso il 1993/1994, l'effettiva opportunità di ubicare il progetto in Polonia non era così evidente come sostengono attualmente le autorità italiane. Ad esempio, il rischio industriale non era trascurabile, in un periodo in cui Fiat Auto Poland era in piena riorganizzazione. Le reti di fornitori di componenti locali non erano così fitte come oggigiorno e il successo dell'insediamento di fornitori ancora ipotetico; inoltre, nell'analisi della mobilità del progetto, le autorità italiane eludono i vantaggi importanti in termini di flessibilità, uno degli obiettivi strategici di Fiat, che derivano dalla costituzione e dal mantenimento del polo Rivalta/Mirafiori.

Pertanto, il governo italiano ha fornito alla Commissione soltanto indicazioni estremamente frammentarie in merito alla reale prospettiva di produrre in condizioni ottimali la «Marea» secondo l'alternativa seguente: 400 vetture/giorno a Mirafiori e 200 vetture/giorno a Rivalta oppure 300 vetture/giorno a Mirafiori e un equivalente di 300 vetture/giorno a Bielsko-Biala. Non è stata fornita nessuna giustificazione soddisfacente per spiegare la razionalità dei livelli di produzione per stabilimento e praticamente nessuna informazione quanto all'effettiva intenzione di Fiat di delocalizzare l'investimento in questione in Polonia.

Pertanto la Commissione ritiene che l'Italia non abbia dimostrato la mobilità, neppure teorica, del progetto. L'aiuto regionale notificato non è dunque necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ossia per agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche.

In terzo luogo, ma per inciso, la Commissione rileva che anche l'esame della proporzionalità dell'aiuto solleva difficoltà.

Infatti l'Italia, da un lato, ritiene che gli investimenti considerati ammissibili ammontino a 5,63 miliardi di ITL, e, dall'altro, che nel caso di specie non sia necessaria alcuna analisi costi/benefici, giacché l'intensità dell'aiuto regionale prevista sarebbe dell'1 %, ossia il 10 % del massimale regionale del 10 %. Di conseguenza sarebbe autorizzabile un aiuto nominale di 5,63 miliardi di ITL.

La prassi della Commissione secondo la disciplina in vigore consiste nel ritenere che tutte le regioni assistite soffrano di handicap strutturali minimi. Per tale motivo si può ritenere che un'intensità di aiuto del 10 %⁽¹⁾ del massimale regionale possa essere considerata come un compenso minimo degli svantaggi che un investitore si trova ad affrontare in un'area assistita; di conseguenza, non si ritiene necessaria un'analisi costi/benefici per valutare gli handicap netti del progetto nella regione in questione. Tuttavia la Commissione osserva che l'intensità di aiuto è calcolata per definizione rispetto ad un ammontare di investimento ammissibile. Nel settore automobilistico, soltanto gli investimenti mobili possono essere considerati ammissibili. Orbene, l'Italia ammette che soltanto 230 miliardi di ITL sarebbero investimenti mobili. Rispetto ai 5,63 miliardi di ITL di aiuto prospettato, l'intensità corrisponderebbe allora al 2,4 %. Inoltre la Commissione ritiene che l'Italia non abbia fornito alcun chiarimento a sostegno delle sue asserzioni in merito al valore degli investimenti mobili. Non è quindi da escludere che l'ammontare reale sia ancora inferiore a quello proposto, ragione per cui l'intensità di aiuto aumenterebbe ulteriormente.

⁽¹⁾ Cfr. il caso di aiuti Ford Bridgend (N 781/96), GU C 139 del 6.5.1997, pag. 4.

D'altronde, le informazioni trasmesse dal governo italiano non permettono di elaborare un'analisi costi/benefici sufficientemente esatta. Ad esempio gli investimenti richiesti in Polonia non vengono spiegati dettagliatamente.

Per tale motivo, quand'anche fosse stata dimostrata (quod non) la necessità dell'aiuto, e nel contesto delle ingiunzioni di informazioni decise nel caso in oggetto, la Commissione non avrebbe potuto verificare il rispetto del criterio di proporzionalità dell'aiuto regionale prospettato.

Conclusioni:

L'aiuto regionale disposto dalle autorità italiane in favore di Fiat Mirafiori Carrozzeria per un ammontare di 5,63 miliardi di ITL non è necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nella fattispecie per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Inoltre non ne è stata dimostrata la proporzionalità. Di conseguenza l'aiuto regionale in questione è incompatibile con il mercato comune.

Gli aiuti all'investimento a fini innovativi

Il fatto che non siano necessari aiuti regionali all'ubicazione del progetto nell'area assistita non significa che non occorran aiuti per favorire l'applicazione di innovazioni industriali nel settore automobilistico.

In base alla disciplina «industria automobilistica» in vigore, la Commissione adotta un atteggiamento fermo nei confronti degli aiuti alla modernizzazione e all'innovazione. In particolare i progetti di aiuti all'innovazione sono esaminati per stabilire se effettivamente riguardano l'introduzione a livello comunitario di prodotti o di procedimenti realmente e sostanzialmente nuovi.

La Commissione ha quindi chiesto ai suoi esperti di analizzare gli elementi tecnici dei progetti considerati come innovatori dalle autorità italiane e di compararli allo stato dell'arte rilevato nell'industria automobilistica europea al momento della decisione di investimento e della fabbricazione dei macchinari.

Gli esperti hanno concluso che la produzione di profilati a sezione variabile e il processo Multipla erano innovativi soprattutto perché non riguardavano componenti di alluminio. Del resto, questi investimenti continuano a tutt'oggi ad essere ampiamente innovativi. L'elemento di rischio industriale è considerato presente in questi due progetti e giustifica un'intensità di aiuto lordo del 10 %.

Per contro, dopo un esame approfondito, gli altri investimenti presentati dall'Italia non possono essere definiti innovativi ai sensi della disciplina succitata. I rischi che comportano risultavano infatti molto deboli.

La tabella seguente riassume il quadro testé illustrato:

(in miliardi di ITL)

Oggetto	Ammontare presentato	Investimenti innovativi	Intensità di aiuto	Aiuto compatibile
Produzione di profilati a sezione variabile	19	19	10 %	1,9
Processo Multipla	50	50	10 %	5,0
Innovazioni varie	11	0	0 %	0
Totale	80	69	10 %	6,9

Gli aiuti previsti dall'Italia per la produzione di profilati a sezione variabile e il processo Multipla sono stati un incentivo ai fini della decisione di investimenti innovativi adottata da Fiat. L'intensità lorda del 10 % è proporzionata all'obiettivo perseguito.

Conclusione:

Pertanto, un aiuto a fini innovativi di un'intensità lorda del 10 % per investimenti ammontanti, in valore nominale, al massimo a 69 miliardi di ITL riguardanti la produzione di profilati a sezione variabile e il processo Multipla, è compatibile con il mercato comune.

Altri aiuti

Altri obiettivi degli aiuti, citati incidentalmente dal governo italiano, tra cui la tutela dell'ambiente, non hanno mai formato oggetto di spiegazioni dettagliate, malgrado le ingiunzioni di informazioni decise dalla Commissione. La Commissione non ha pertanto potuto esaminare la presenza di aiuti relativi ad eventuali azioni di tutela dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto a fini innovativi, per investimenti ammissibili nominali di 69 miliardi di ITL, cui la Repubblica italiana intende dare esecuzione in favore di Fiat Mirafiori Carrozzeria, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a concorrenza di un'intensità lorda del 10 %.

Di conseguenza è autorizzata l'esecuzione di tale aiuto.

Articolo 2

Qualsiasi aiuto di Stato supplementare disposto dalla Repubblica italiana in favore del progetto di investimento di Fiat presso lo stabilimento di Mirafiori Carrozzeria è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

La Repubblica italiana informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000)

Il testo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

«DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2000

relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

(2000/821/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha organizzato a Birmingham, dal 6 all'8 aprile 1998, in collaborazione con la Presidenza in carica, la conferenza europea dell'audiovisivo "Sfide e possibilità dell'era digitale". Da tale consultazione è emersa la necessità di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, segnatamente in materia di sviluppo, distribuzione e promozione di opere audiovisive europee. Inoltre nell'era digitale le attività nel settore dell'audiovisivo contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nella produzione e nella diffusione di contenuti audiovisivi.
- (2) Il 28 maggio 1998, il Consiglio, approvando i risultati della conferenza europea dell'audiovisivo di Birmingham, ha sottolineato l'opportunità d'incentivare lo sviluppo di un'industria europea di programmi audiovisivi forte e competitiva, in particolare prendendo in considerazione la diversità culturale europea e le condizioni particolari delle aree linguistiche limitate.
- (3) La relazione del 26 ottobre 1998 del Gruppo di riflessione ad alto livello sulla politica audiovisiva intitolata "L'era digitale e la politica audiovisiva europea" riconosce la necessità di rafforzare le misure di sostegno a favore dell'industria cinematografica e audiovisiva, in particolare dotando il programma MEDIA di risorse adeguate all'esperienza e all'importanza strategica dell'industria.
- (4) Le sfide della produzione, della distribuzione e della disponibilità del contenuto audiovisivo europeo sono stati i principali temi affrontati dal Forum audiovisivo "Un contenuto europeo per il millennio digitale" organizzato dalla Presidenza in carica in collaborazione con la Commissione a Helsinki il 10 e 11 settembre 1999.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri intitolata "Le prossime fasi della politica audiovisiva" riconosce la necessità di un sostegno pubblico maggiore, in particolare a livello comunitario, per rafforzare la competitività del settore audiovisivo europeo.
- (6) Il Libro verde sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative sottolinea il rischio di una carenza di contenuti di qualità per il mercato della televisione digitale e analogica.
- (7) La consultazione pubblica sul Libro verde condotta dalla Commissione ha rivelato la necessità di creare un quadro favorevole alla distribuzione e alla promozione di contenuti audiovisivi europei per i media tradizionali e nuovi in un contesto digitale.
- (8) Nelle conclusioni del 27 settembre 1999 sui risultati della consultazione pubblica relativa al Libro Verde sulla convergenza ⁽¹⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto dei risultati della consultazione al momento di elaborare proposte di misure per il rafforzamento del settore europeo dell'audiovisivo, ivi compreso il settore multimediale.
- (9) Nella comunicazione del 14 dicembre 1999 su "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", la Commissione ha definito le priorità della sua azione nel settore dell'audiovisivo per il periodo 2000-2005.
- (10) La Commissione ha attuato un "Programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995)", adottato dal Consiglio con decisione 90/685/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che comportava in particolare azioni destinate a sostenere lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee.
- (11) Sulla scorta del Libro verde "Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea", la Commissione ha presentato, nel novembre 1995, una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva ⁽³⁾, in merito alla quale il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole il 22 ottobre 1996 ⁽⁴⁾.
- (12) La strategia comunitaria di sviluppo e rafforzamento dell'industria audiovisiva europea è stata confermata nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000), adottato con decisione 95/563/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e con decisione 95/564/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. Basandosi sull'esperienza maturata con questo programma, è opportuno prolungarla tenendo conto dei risultati ottenuti.
- (13) La relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000), dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1998, mette in evidenza che il programma risponde alla necessaria sussidiarietà degli aiuti comunitari in rapporto agli aiuti nazionali, essendo le basi di intervento del programma MEDIA complementari alle basi tradizionali dei meccanismi nazionali di sostegno.
- (14) È necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo, conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.
- (15) Conformemente al mandato negoziale affidato dal Consiglio alla Commissione, l'Unione dovrebbe vegliare, nel corso dei prossimi negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a garantire, come nel corso dell'Uruguay Round, la possibilità che la Comunità e i suoi Stati membri salvaguardino e sviluppino la loro capacità di definire e attuare le loro politiche culturali ed audiovisive per la salvaguardia della loro diversità culturale.

⁽¹⁾ GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37.⁽³⁾ GU C 41 del 13.2.1996, pag. 8.⁽⁴⁾ GU C 347 del 18.11.1996, pag. 33.⁽⁵⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

- (16) Sostenendo lo stesso approccio e consapevole del ruolo specifico del settore europeo dell'audiovisivo ai fini della salvaguardia del pluralismo culturale, di un'economia sana e della libertà di espressione, il Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 novembre 1999, ha ribadito il suo impegno a favore della libertà di azione riconosciuta nel quadro dell'Uruguay Round in materia di politica audiovisiva, sostenendo che, anche in futuro, le norme dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) sui servizi culturali, e segnatamente sul settore dell'audiovisivo, non dovrebbero compromettere la diversità e l'autonomia culturali dei membri dell'OMC.
- (17) Per aumentare il plusvalore delle misure comunitarie è necessario garantire la complementarità tra le misure attuate a livello comunitario e le forme nazionali di sostegno.
- (18) È necessario che la presente decisione sia coerente con l'azione della Commissione in materia di misure nazionali di sostegno al settore dell'audiovisivo, soprattutto alla luce dell'obiettivo della salvaguardia della diversità culturale in Europa, consentendo alle politiche nazionali di sviluppare adeguatamente il potenziale di produzione degli Stati membri. Il sostegno comunitario è inoltre cumulabile con qualsiasi sostegno pubblico.
- (19) L'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede lo sviluppo e la produzione di opere europee, vale a dire le opere originarie degli Stati membri nonché le opere originarie di paesi terzi europei che partecipino al programma MEDIA Plus o che, rispettando le condizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1999, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾, dispongano di un quadro di cooperazione con esso.
- (20) Nel corso dei prossimi anni, la rivoluzione digitale, grazie alle nuove possibilità di trasmissione dei contenuti audiovisivi, agevolerà l'accesso alle opere audiovisive europee nonché una loro crescente diffusione al di fuori del paese d'origine.
- (21) La competitività dell'industria dei programmi audiovisivi dipende dall'uso di nuove tecnologie nelle fasi dello sviluppo, della produzione e della distribuzione dei programmi. Di conseguenza, è opportuno assicurare un coordinamento appropriato ed efficace con le azioni intraprese nei settori delle nuove tecnologie, in particolare il Quinto programma quadro della Comunità europea per delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), adottato con decisione 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, con il futuro Sesto programma quadro e le nuove possibilità di produzioni multilingui, per garantire la coerenza con le azioni previste da detto programma; un'attenzione particolare dovrà essere accordata alle esigenze e potenzialità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul mercato del settore dell'audiovisivo.
- (22) Al fine di incentivare progetti europei nel settore dell'audiovisivo, la Commissione esaminerà la possibilità di finanziamenti complementari a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente nell'ambito "e-Europe" e di iniziative conseguenti alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nonché i programmi quadro a favore della ricerca. Gli operatori del settore audiovisivo dovrebbero essere informati circa le varie forme di sostegno a loro disposizione nell'ambito dell'Unione europea.
- (23) Conformemente alla decisione del Consiglio europeo di Lisbona, entro la fine del 2000 il Consiglio e la Commissione riferiranno in merito all'attuale revisione degli strumenti finanziari della BEI e del FEI, allo scopo di riorientare i finanziamenti verso il sostegno alla fondazione di imprese, alle imprese del settore high-tech e alle imprese più piccole nonché alle altre iniziative in materia di capitale di rischio o di meccanismi di garanzia proposte dalla BEI e dal FEI. A tal proposito occorre prestare particolare attenzione anche all'industria dell'audiovisivo, onde agevolare l'accesso al mercato dei capitali e rafforzarne la competitività.
- (24) Nella sua relazione al Consiglio europeo su "Le Prospettive dell'impiego nella società dell'informazione", la Commissione rileva un forte potenziale di creazione di posti di lavoro connesso ai nuovi servizi audiovisivi.
- (25) La Commissione, nella sua comunicazione sulle politiche comunitarie a favore dell'occupazione, ha riconosciuto l'impatto positivo del programma MEDIA II sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore audiovisivo.
- (26) Occorre pertanto agevolare lo sviluppo degli investimenti nell'industria dell'audiovisivo e invitare gli Stati membri a incoraggiare con vari mezzi la creazione di posti di lavoro in questa industria.
- (27) È opportuno che il programma MEDIA Plus consenta la creazione di un ambiente che favorisca la creazione di imprese e gli investimenti onde garantire la presenza del settore audiovisivo europeo nell'economia globale nonché l'efficace promozione della diversità culturale.
- (28) Occorre valorizzare il contributo delle PMI allo sviluppo del settore dell'audiovisivo.
- (29) È necessario migliorare le condizioni di distribuzione e di promozione di opere cinematografiche europee sul mercato europeo e internazionale. Si dovrebbe incentivare la cooperazione tra distributori internazionali, distributori nazionali, gestori delle sale cinematografiche e produttori, promuovendo in particolare la creazione di reti fra distributori, segnatamente le PMI, e sostenere iniziative concertate che consentano azioni comuni per una programmazione a livello europeo.
- (30) Occorre migliorare le condizioni della diffusione televisiva delle opere europee sul mercato europeo e internazionale. Tenuto conto del ruolo primordiale che può svolgere il circuito televisivo ai fini della circolazione di opere europee e dello spazio insufficiente che esso riserva attualmente a tali opere nella sua programmazione, occorre che le emittenti europee, come definite all'articolo 2 della direttiva 89/552/CE, incoraggino la diffusione europea dei programmi acquistando opere che sono state prodotte in altri Stati membri.
- (31) Occorre agevolare l'accesso al mercato delle imprese indipendenti di produzione e di distribuzione europee nonché la promozione sia delle opere che delle imprese europee del settore audiovisivo.
- (32) Occorre facilitare l'accesso del pubblico al patrimonio audiovisivo europeo, in particolare attraverso la digitalizzazione e messa in rete a livello europeo.
- (33) I detentori europei di contenuti dovrebbero essere incitati a procedere alla digitalizzazione e alla messa in rete dei loro cataloghi, compresi gli archivi e il patrimonio cinematografico.
- (34) Il sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione dovrebbe tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con area geografica o linguistica limitata, e/o lo sviluppo del settore della produzione europea indipendente, e in particolare delle PMI.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

- (35) I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, nonché Cipro, Malta, la Turchia e gli Stati EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare eventualmente ai programmi comunitari, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.
- (36) Gli altri paesi europei che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, sono parte integrante dello spazio audiovisivo europeo e dunque hanno propensione a partecipare al presente programma, sulla base di stanziamenti supplementari, alle condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate. Questi paesi dovrebbero, se lo desiderano, in funzione delle considerazioni di bilancio o delle priorità della loro industria audiovisiva, poter partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire tra le parti interessate.
- (37) L'apertura del programma ai paesi terzi europei è subordinata ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare la direttiva 89/552/CEE.
- (38) La cooperazione con paesi terzi non europei basata su mutui ed equilibrati interessi può permettere di ottenere un plusvalore per l'industria audiovisiva europea in materia di promozione, d'accesso al mercato, di distribuzione, di diffusione e di sfruttamento delle opere europee in questi paesi. L'apertura ai paesi terzi accrescerà la consapevolezza della diversità culturale dell'Europa e consentirà la diffusione di valori democratici comuni. Tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire negli accordi tra le parti interessate.
- (39) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite nel Trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ⁽¹⁾ sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento delle procedure di bilancio.
- (40) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e obiettivi del programma

- La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee, all'interno e all'esterno della Comunità, in prosieguo "il programma", volto a rafforzare l'industria audiovisiva europea.
- Gli obiettivi del programma sono i seguenti:
 - miglioramento della competitività del settore audiovisivo europeo, ivi comprese le piccole e medie imprese, sul mercato europeo e internazionale, mediante incentivazione dello sviluppo, della distri-

- buzione e della promozione di opere audiovisive europee, tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie;
- rafforzamento dei settori che contribuiscono al miglioramento della circolazione transnazionale di opere europee;
- rispetto e promozione della diversità linguistica e culturale in Europa;
- valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo, in particolare la sua digitalizzazione e messa in rete;
- sviluppo del settore audiovisivo nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata e rafforzamento della messa in rete e della cooperazione transnazionale tra piccole e medie imprese;
- diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovisivi che utilizzino le nuove tecnologie.

Tali obiettivi sono realizzati secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma nel settore dello sviluppo

Nel settore dello sviluppo gli obiettivi specifici del programma sono:

- promuovere, apportando assistenza finanziaria, lo sviluppo di progetti di produzione (fiction per il cinema o la televisione, documentari creativi, opere di animazione per la televisione o il cinema, opere che valorizzino il patrimonio audiovisivo e cinematografico) presentati da imprese indipendenti, segnatamente piccole e medie, destinati al mercato europeo e internazionale;
- promuovere, apportando un aiuto finanziario, lo sviluppo di progetti di produzione che ricorrono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione.

Articolo 3

Obiettivi specifici del programma nei settori della distribuzione e della diffusione

Nei settori della distribuzione e della diffusione, gli obiettivi specifici del programma sono:

- rafforzare il settore della distribuzione europea in campo cinematografico incoraggiando i distributori ad investire nella produzione, nell'acquisizione, nella commercializzazione e nella promozione di film cinematografici europei non nazionali;
- favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale, mediante iniziative in favore della loro distribuzione e programmazione nelle sale, anche incoraggiando strategie coordinate di commercializzazione;
- rafforzare il settore della distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato incoraggiando i distributori ad investire in tecnologia digitale e nella promozione di opere europee non nazionali;
- promuovere la circolazione, all'interno e all'esterno della Comunità, di programmi televisivi europei prodotti da imprese indipendenti, incentivando la cooperazione tra emittenti, da un lato, e distributori e produttori indipendenti europei dall'altro;
- incentivare la creazione di cataloghi di opere europee in formato digitale destinate all'uso con i nuovi media;
- sostenere la diversità linguistica delle opere audiovisive e cinematografiche europee.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

Obiettivi specifici del programma nei settori della promozione e dell'accesso al mercato

Nei settori della promozione e dell'accesso al mercato, il programma si prefigge di:

- a) facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali nonché di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;
- b) incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. I beneficiari di un sostegno comunitario assicurano una parte sostanziale del finanziamento che può includere qualsiasi altro finanziamento pubblico. Il finanziamento comunitario non supera il 50 % dei costi delle operazioni. Nei casi espressamente previsti in allegato, tale percentuale potrà tuttavia raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 350 milioni di EUR. La ripartizione indicativa per settore di detto importo figura al punto 1.5 dell'allegato. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, sia direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

Articolo 6

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni, quali definiti in allegato. I rimborsi delle somme erogate nel quadro del programma, al pari di quelli provenienti dalle azioni condotte nel quadro dei programmi MEDIA (1991-1995) e MEDIA II (1996-2000), saranno destinati al programma MEDIA Plus.

Articolo 7

Attuazione della decisione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;
- b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;
- c) le questioni riguardanti la ripartizione interna annua delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le azioni previste nei settori sviluppo, promozione e distribuzione;
- d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;
- e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 EUR per lo sviluppo o, a 300 000 EUR per la distribuzione e a 200 000 EUR per beneficiario ogni anno per la promo-

zione. Tali limiti potranno essere rivisti dal Comitato in base all'esperienza;

f) la scelta dei progetti pilota previsti all'articolo 10.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

3. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione della presente decisione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

1. Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari che hanno un'incidenza per il settore audiovisivo.

2. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi ed azioni nel settore audiovisivo condotti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 10

Progetti pilota

1. Per tutta la durata del programma saranno introdotti progetti pilota volti a migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi europei, che si avvalgono delle opportunità offerte dallo sviluppo e dall'introduzione delle tecnologie nuove e innovatrici, comprese la digitalizzazione e i nuovi metodi di diffusione.

2. Nella selezione dei progetti pilota, la Commissione sarà assistita da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri. L'elenco dei progetti che possono essere presi in considerazione sarà sottoposto periodicamente al comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 11

Apertura del programma ai paesi terzi

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.

3. Esso è inoltre aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelle cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, ivi compreso l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/552/CEE.

5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e modalità specifiche, anche in compartecipazione finanziaria secondo le procedure concordate, da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderano beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 12

Controllo dell'esecuzione e valutazione

1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla

presente decisione. Essa provvede ad assicurare l'accessibilità del programma e la trasparenza della relativa attuazione.

2. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto, per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

3. Dopo aver interpellato il comitato di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia del programma, in base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma. Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di aggiustamento.

4. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. GUIGOU

ALLEGATO

1. AZIONI DA REALIZZARE

1.1. Nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive

Al fine di rispondere alle strategie imprenditoriali che riflettono la diversità delle strutture produttive e della natura dei progetti, le azioni del programma sono intese ad accordare sostegni finanziari alle imprese del settore audiovisivo che presentano:

- a) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più elevata;
- b) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più ridotta;
- c) sia proposte di sviluppo di opere audiovisive presentate progetto per progetto.

I criteri di selezione terranno soprattutto conto della vocazione europea e internazionale dei progetti, in particolare:

- del potenziale di produzione,
- della vocazione a un utilizzo transnazionale, delle strategie di commercializzazione e distribuzione previste,
- della qualità e originalità di tali progetti.

I sostegni allo sviluppo saranno concessi secondo modalità che prevedano, allorché un progetto entra in produzione, il reinvestimento del sostegno nello sviluppo di nuovi progetti di produzione.

Il contributo si limiterà, in via generale, al 50 % dei costi del progetto, ma potrà raggiungere il 60 % per progetti che presentino un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

Nel quadro del rapporto di cui all'articolo 12 la Commissione valuta i risultati comparati dei sistemi considerati nel presente allegato alla luce degli obiettivi del programma. Essa sottopone al Comitato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, proposte appropriate circa le modalità di applicazione per il proseguimento del programma.

1.2. Nel settore della distribuzione e diffusione

1.2.1. Distribuzione cinematografica:

Per rispondere agli obiettivi di cui all'articolo 3, sono attuate le seguenti linee d'azione:

- a) un sistema di sostegno sotto forma di anticipo con condizioni di rimborso per distributori cinematografici di opere cinematografiche europee fuori del loro territorio di produzione. Questo sistema è destinato a:
 - incentivare la messa in rete dei distributori europei, in cooperazione con i produttori e i distributori internazionali, onde favorire strategie comuni sul mercato europeo,
 - incoraggiare in particolare i distributori ad investire nella promozione e nella distribuzione adeguata per i film europei,
 - sostenere il multilinguismo delle opere cinematografiche europee (doppiaggio, sottotitolaggio, produzione multilingue, colonna sonora internazionale). La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica delle opere avrà la forma di sovvenzione.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere delle disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la loro categoria di bilancio. Un'attenzione particolare è rivolta ai film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

- b) un sistema di sostegno "automatico" ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda degli Stati. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:
 - nella coproduzione di film europei non nazionali,
 - nell'acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio attraverso "minimi garantiti", di film europei non nazionali,
 - nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitolaggio), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Le modalità di reinvestimento saranno generalmente limitate al 50 % dei costi dei progetti ma potranno raggiungere il 60 %, in particolare per gli investimenti nella fase della produzione e per i film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

- c) un sistema di sostegno alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici ("agenti di vendita"), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato in un periodo di riferimento di almeno un anno. Tale sostegno può essere utilizzato dagli agenti di vendita per essere investito nell'acquisizione (minimi garantiti) e nelle spese di promozione di nuove opere europee sul mercato europeo e internazionale.
- d) un sostegno adeguato destinato a incoraggiare gli esercenti a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima di programmazione. La condizione per l'attribuzione del sostegno è totalizzare un numero minimo di proiezioni di film europei. L'ammontare del sostegno può tener conto del numero di ingressi totalizzati da film europei non nazionali per un periodo di riferimento, entro i limiti di un importo massimo.

Inoltre potrà essere concesso un sostegno per favorire la creazione e il consolidamento delle reti di gestori europei che sviluppano azioni comuni a favore di questa programmazione.

Il sostegno concesso potrà essere utilizzato per lo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovane nelle sale.

Ove possibile, il sostegno alle sale e alle reti incentiverà un'equilibrata ripartizione geografica.

1.2.2. Distribuzione di opere europee off-line:

Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato.

Sostegno automatico: un sistema di sostegno automatico agli editori e distributori di opere cinematografiche e audiovisive europee, esclusi i giochi, registrate su supporti destinati all'uso privato (ad esempio videocassette, DVD), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato per un periodo di riferimento di almeno un anno. La valutazione della prestazione potrà tener conto delle specificità dei vari mercati nazionali attraverso opportune ponderazioni. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

- a) nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale; o
- b) nelle spese di promozione di nuove opere europee non nazionali su supporto non digitale.

Tale sistema è destinato:

- a) a favorire l'uso di nuove tecnologie nella produzione di opere europee destinate all'uso privato (realizzazione di un "master" digitale riproducibile da tutti i distributori europei);
- b) ad incoraggiare in particolare i distributori a investire nella promozione e distribuzione adeguata di opere audiovisive e di film europei non nazionali;
- c) a sostenere la diversità linguistica delle opere europee (doppiaggio, sottotitolaggio e produzione multilingue).

1.2.3. Diffusione televisiva:

Incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentari, animazione) che implicino la partecipazione di non meno di due diffusori, e preferibilmente più di due, di diversi Stati che partecipano o cooperano al programma appartenenti a zone linguistiche diverse.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro categoria di bilancio e del loro genere. Un'attenzione particolare è rivolta alle opere audiovisive che presentano un interesse per la valorizzazione del patrimonio e della diversità linguistica e culturale europea.

La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica (compresa la produzione di colonne sonore, musica e effetti) delle opere avrà la forma di sovvenzione.

1.2.4. Distribuzione di opere europee "on-line":

Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee in linea tramite i servizi avanzati di distribuzione e i nuovi media (ad esempio Internet, video-on-demand). Lo scopo è favorire l'adeguamento dell'industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione in linea.

Mediante incentivi alla digitalizzazione delle opere e alla creazione di materiale promozionale e pubblicitario su supporto digitale si mira ad incoraggiare le società europee (fornitori di accesso in linea, canali tematici, ecc.) a creare cataloghi di opere europee in formato digitale destinati alla diffusione tramite i nuovi media.

1.3. **Promozione**

1.3.1. Nel settore della promozione e dell'accesso ai mercati dell'utenza professionale:

Le azioni del programma si prefiggono:

- a) di migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi dell'utenza professionale in Europa e al di fuori di essa attraverso azioni specifiche di assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:
 - principali mercati europei e internazionali del cinema,
 - principali mercati europei e internazionali della televisione,
 - mercati tematici, in particolare i mercati del film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie;
- b) di favorire la realizzazione di una banca dati e/o di una rete di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei, destinati agli operatori del settore;
- c) di favorire, ove possibile, il sostegno alla promozione delle opere cinematografiche, a partire dalla fase di produzione dell'opera in questione.

A tal fine la Commissione incoraggia la messa in rete a livello europeo degli operatori, in particolare sostenendo azioni comuni tra organismi nazionali pubblici o privati di promozione.

In generale il contributo sarà limitato al 50 % dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

1.3.2. Nel settore dei festival:

Le azioni del programma mirano a:

- a) sostenere i festival dell'audiovisivo realizzati in partenariato che abbiano in programmazione un numero significativo di opere europee;
- b) incentivare i progetti di cooperazione di dimensione europea tra manifestazioni audiovisive di almeno otto Stati che partecipano o cooperano al programma, che presentino un piano d'azione comune per la promozione delle opere audiovisive europee e la loro circolazione.

Un'attenzione particolare verrà rivolta ai festival che contribuiscono alla promozione di opere di Stati membri o di regioni con una scarsa capacità produttiva nel settore audiovisivo e di opere di giovani artisti europei, e che attuano una politica attiva di promozione e di incentivazione alla distribuzione delle opere europee programmate.

Sarà data priorità ai progetti delle reti che instaurano una cooperazione duratura tra manifestazioni.

In generale il contributo sarà limitato al 50 % dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

1.3.3. Attività volte a promuovere la creazione europea

Favorire la realizzazione, da parte degli operatori del settore in stretta collaborazione con gli Stati membri, di attività promozionali destinate al grande pubblico, a sostegno della creazione cinematografica e audiovisiva europea.

1.4. Progetti pilota

I progetti pilota, i cui obiettivi sono definiti all'articolo 10, possono riguardare tra l'altro i seguenti settori, in una prospettiva di valorizzazione, collegamento in rete e promozione:

- a) patrimonio cinematografico;
- b) archivi di programmi audiovisivi europei;
- c) cataloghi di opere audiovisive europee;
- d) contenuti europei diffusi su supporto digitale, per mezzo ad esempio dei servizi avanzati di distribuzione.

I progetti pilota daranno luogo a scambi di esperienze, i cui risultati saranno ampiamente pubblicizzati per incoraggiare la diffusione di buone prassi.

Dopo due anni di applicazione del programma, la Commissione verifica i risultati dei progetti pilota e propone adeguamenti del programma.

1.5. Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili saranno ripartiti in base ai seguenti orientamenti:

sviluppo:	almeno il 20 %
distribuzione:	almeno il 57,5 %
promozione:	all'incirca l'8,5 %
progetti pilota:	all'incirca il 5 %
costi orizzontali:	almeno il 9 %

Tutte le percentuali hanno valore indicativo e possono essere adattate dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 8, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

2.1. Metodologia

Nell'attuazione del programma la Commissione curerà che siano rispettati gli obiettivi indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

Per la realizzazione del programma, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8, opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati. La Commissione provvederà affinché la partecipazione dei professionisti al programma rispecchi la diversità culturale europea.

2.2. Finanziamento

2.2.1. Contributo comunitario

Il finanziamento comunitario non supererà il 50 % del costo finale delle azioni (salvo nei casi espressamente definiti nel presente allegato in cui si prevede un tetto massimo del 60 %) e sarà concesso sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni. I costi sovvenzionabili saranno solo quelli direttamente connessi alla realizzazione dell'azione sostenuta, anche se vengono finanziati in parte dal beneficiario prima della procedura di selezione. Per quanto riguarda il sostegno al multilinguismo delle opere, il contributo comunitario avverrà sotto forma di sovvenzioni.

2.2.2. Valutazione a priori, controllo e valutazione a posteriori

Prima di approvare una richiesta di sostegno comunitario, la Commissione la valuta attentamente per giudicarne la conformità con la presente decisione e con le condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione dell'allegato.

Le richieste di sostegno comunitario devono comportare:

- a) un piano finanziario che enumeri tutte le componenti del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Commissione;
- b) un calendario provvisorio dei lavori;
- c) qualsiasi altra informazione utile richiesta dalla Commissione.

2.2.3. Disposizioni finanziarie e controllo finanziario

La Commissione determina le norme per gli impegni e i pagamenti relativi alle azioni avviate in conformità con la presente decisione, in base alle disposizioni appropriate della normativa finanziaria.

Essa garantisce in particolare che le procedure amministrative e finanziarie messe in atto siano adeguate agli obiettivi perseguiti nonché alle prassi e agli interessi dell'industria audiovisiva.

2.3. Applicazione

2.3.1. La Commissione attua il programma. A tal fine essa può ricorrere alla collaborazione di consulenti indipendenti e uffici di assistenza tecnica scelti in seguito a gara d'appalto in base alla loro professionalità nel settore, dell'esperienza acquisita nel programma MEDIA II o ad altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica sarà finanziata dal bilancio del programma. Inoltre, la Commissione potrà concludere dei partenariati, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in virtù di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, EURIMAGES e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte che rispondano agli obiettivi del programma nel settore della promozione.

La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, in base ai lavori preliminari degli uffici di assistenza tecnica. Essa garantisce la motivazione delle sue decisioni nei confronti dei candidati al sostegno comunitario e provvede alla trasparenza nell'attuazione del programma.

Per la realizzazione del programma e, in particolare per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione farà in modo di avvalersi di esperti riconosciuti e indipendenti del settore audiovisivo nel campo dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della promozione, competenti, se necessario, in materia di gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

2.3.2. La Commissione, mediante azioni adeguate, informa delle possibilità offerte dal programma e ne cura la promozione. La Commissione fornisce inoltre, per mezzo di Internet, delle informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nell'ambito della politica dell'Unione europea concernenti il settore audiovisivo.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie proseguendo le attività dei MEDIA-Desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro competenze professionali, per:

- a) informare gli operatori del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione europea;
 - b) assicurare la pubblicità e la promozione del programma;
 - c) incoraggiare la massima partecipazione di professionisti alle azioni del programma;
 - d) assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell'invito a presentare proposte;
 - e) favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti;
 - f) garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno.»
-